



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°19

DATA 3.5.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC", COMPONENTI IMU E TASI, PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **3** del mese di **maggio**, alle **ore 11,00** nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione, in aggiornamento della seduta del 29.4.2016.

Assume la Presidenza il consigliere Cosimo Fabbricatore.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	TENUTA Nicola	SI	10	BRUNO Natale	SI
2	VITERITTI Natale	SI	11	MILORDO Angelo Luigi	SI
3	CAVALLOTTI Luigi	SI	12	MASCITTI Maria	SI
4	BASILE Giorgio	SI	13	CAPALBO Pino	SI
5	PETTINATO Pietro	SI	14	FUSCALDO Fabiana	NO
6	LUPINACCI Pietro	SI	15	MANES Ester	SI
7	ROMAGNINO Giulio	SI	16	VIGLIATURO Anna	NO
8	ROSELLI Luca	SI	17	MOLINARI Leonardo	SI
9	FABBRICATORE Cosimo	SI			

Risultano presenti 15 consiglieri su 17.

Sono presenti: Vice Sindaco Dott. Salvatore Ferraro - Assessori: Martelli Ottone-
Fabbricatore Erica- Luzzi Bina - Gencarelli Franco.

Successivamente, si procede con la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco.

Interviene il consigliere Viteritti.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 17 di pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale e, pertanto, il presente atto costituisce proposta da sottoporre alla definitiva approvazione consiliare nella sessione di bilancio;

Rilevato che le principali novità contenute nella legge di stabilità 2016 possono essere così riassunte:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario, in più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia (siano) presente (i) nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (A1, A8, A9);
- **IMU terreni agricoli:** sono esenti i terreni agricoli nei comuni riportati nella circolare giugno 1993 come montani o parzialmente montani; sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola; la detrazione di euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
- **TASI abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino

- l'immobile in locazione è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (A₁, A₈, A₉);
- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - **TASI immobili merce:** viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille;
 - **TASI altre abitazioni in caso di locazione:** "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo";
 - **Abrogata l'IMUS (IMU secondaria):** ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - **Nessun aumento di tributi regionali e locali:** per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;
 - **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
 - **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 32, in data 25/7/2014, modificato con successiva delibera consiliare n. 43 del 13/8/2015;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 4/7/2001;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile del presente atto, resi, per le rispettive competenze, dal responsabile del settore tributi e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 (Manes, Molinari, Capalbo, Mascitti, Cavallotti, Viteritti), astenuti n. /, su n. 15 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

1) **di confermare** per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote	
		IMU ‰	TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	8,10	2,50

2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00	2,50
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4,00	2,50
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.... del Regolamento Comunale)		
6	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato	4,00	2,50

2) di determinare per l'anno 2016 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	200,00
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ...	200,00

3) di determinare per l'anno 2016 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intenda mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi della citata legge di stabilità 2016, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015):

Riduzioni ed esenzioni (Art. 22 del regolamento PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC)	
a) abitazioni nella disponibilità di soggetti iscritti AIRE	riduzione del 20%
b) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992	riduzione del 30%

c) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari residenti fuori provincia	riduzione del 15%
--	-------------------

Le sopra citate riduzioni non sono tra loro cumulabili.

Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) saranno applicate su specifica richiesta del contribuente, comprovante il possesso dei suddetti requisiti, mentre le altre riduzioni saranno applicate d'ufficio.

4) **di dare atto** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;

5) **di dare atto** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 (Manes, Molinari, Capalbo, Mascitti, Cavallotti, Viteritti), astenuti n. /, su n. 15 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Cosimo Fabbricatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 5 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 MAG. 2016

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo

Li, 5 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

